

*Pia Fondazione*

•8.7 Costitutiva di qualunque Fondazione in quanto tale è la sua specifica modalità gestionale, che prevede la rigida distinzione tra *capitale* e suoi *redditi*, in modo che il capitale non possa mai essere intaccato per realizzare le finalità assegnate e lo scopo si consegua solo attraverso i redditi, per tutta la durata della Fondazione stessa (v. *infra*). Nondimeno: ogni Fondazione dovrà gestire la propria eventuale estinzione secondo le Norme stabilite nel suo Statuto (= le “Tavole di fondazione” dei Cann. 1306; 1308) o secondo il Diritto vigente, sia canonico che – eventualmente – civile.

- a) Quando l’Obbligazione da assolversi secondo la volontà del disponente richieda un lungo spazio di tempo, per la natura stessa della realizzazione comandata, o per la natura dei beni conferiti<sup>48</sup>, o per espressa volontà del disponente, si parla dal punto di vista canonico di pia Fondazione<sup>49</sup>, rimandando direttamente alla necessità di apposite “strutture di gestione” in grado di assicurarne l’adempimento per tempi anche molto prolungati.
- b) Una pia Fondazione potrebbe avere l’obbligo di sostenere nel tempo particolari attività di beneficenza o di educazione o assistenza (come la gestione di scuole, cliniche, ospizi) o sovvenzionare specifiche attività (= preparazione al sacerdozio, missioni, ecc.), come sotteso al dettato del nuovo Can. 1308 §3<sup>50</sup> in riferimento agli “Istituti ecclesiastici”, oppure anche quella di far celebrare sante Messe di suffragio per lunghi periodi; in passato Monasteri, Seminari, Conventi, IVC/SVA, assumevano spesso celebrazioni anche *in perpetuo*<sup>51</sup>, come forma abituale di finanziamento dell’Ente stesso.

## SANTE MESSE DI SUFFRAGIO

•8.8 Un adempimento di pia volontà tipico in ambito canonico e che riveste grande rilievo e delicatezza – arrivando anche a costituire uno specifico “ramo” dell’attività di Curia – è quello che prevede la celebrazione di sante Messe di suffragio, secondo un uso che risale fino al Medio Evo, quando addirittura interi Monasteri o chiese “collegiate”<sup>52</sup> venivano costruiti (o dotati di patrimoni immobiliari o rendite) con l’obbligo che i loro membri pregassero *in perpetuo* per l’anima dell’offerente ed i suoi familiari (= la c.d. *donatio pro anima*).

<sup>48</sup> Un appartamento (da non potersi vendere) non è come un “*dossier*” di Titoli finanziari.

<sup>49</sup> Da non confondere immediatamente con la Fondazione come Ente giuridico (v. *supra*: capitolo quarto).

<sup>50</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus aliquæ Normæ immutantur Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium: Competentias Quasdam decernere*, in *L’Osservatore Romano*, CLXII (2022), 15 febbraio, 8.

<sup>51</sup> Essendo la perpetuità dell’obbligo uno specifico *modus adimplendi* della pia volontà, essa – una volta accettata – non conosce decadenze automatiche direttamente connesse al trascorrere del tempo se i presupposti economici per l’adempimento dell’obbligo persistano. Per contro: nei (frequenti) casi in cui le rendite del patrimonio non permettano più di soddisfare tali obblighi, si deve procedere alla loro corretta “riduzione” (v. *infra*).

<sup>52</sup> Per un approccio di base, si veda: B. EJEH, “Capitular (iglesia)”, in *DGDC*, I, 387-839.

(= Diocesi, Parrocchia, Monastero, Convento, Santuario...). In tale caso è drasticamente semplificata tutta la parte più direttamente patrimoniale (civilistica) del Procedimento stesso in quanto già direttamente attuato secondo i normali Procedimenti autorizzativi in tema di conferimenti modali (cfr. Can. 1267 §2). Nulla cambia a riguardo del Decreto costitutivo della pia volontà in capo all'Ente canonico stesso che dovrà assolvere direttamente agli obblighi in oggetto, siano essi culturali o no. Con la Licenza di accettazione l'Ordinario dovrà indicare anche le modalità di adempimento degli obblighi (v. *supra*).

#### RIDUZIONE ED ESTINZIONE DELLE PIE VOLONTÀ

•**8.24** Tra gli elementi che conducono alla creazione di pie Fondazioni e all'adempimento delle pie volontà in genere – e dei quali una Curia è chiamata ad occuparsi – vanno considerati in modo esplicito l'*estinzione dell'obbligo* e/o il suo *ridimensionamento* a causa soprattutto del trascorrere del tempo: variabile fondamentale in materia economica.

Il problema non si pone, ordinariamente, per i Legati pii poiché la loro esecuzione "immediata" (= *una tantum*) o la loro breve durata (= ripetitivi) non dovrebbero incontrare serie difficoltà nell'adempimento, data la loro natura sostanzialmente finanziaria. Inoltre la specificità del Legato quale obbligo diretto rispetto al patrimonio oggetto di conferimento non crea problemi circa la sua estinzione: l'obbligo cade con l'assolvimento (coincidente con l'estinzione dei beni conferiti).

#### RIDUZIONE (E MODIFICA) DEGLI OBBLIGHI SOPRATTUTTO CULTURALI

•**8.25** Tra le vicissitudini che possono intervenire nella vita di una pia Fondazione – sia autonoma che non autonoma – si pone, soprattutto in determinate situazioni economiche (= instabilità finanziaria, crisi economica, inflazione, ecc.), l'impossibilità di continuare ad adempiere gli obblighi assunti. In tali casi il nuovo Can. 1310 §1 riconosce all'Ordinario (cfr. Can. 134) la facoltà di ridimensionare tali obblighi (= la c.d. riduzione), **tuttavia solo dopo: 1) aver udito «gli interessati e il proprio Consiglio per gli affari economici» e 2) «rispettata nel miglior modo possibile la volontà del fondatore».**

#### *Numero delle sante Messe*

•**8.26** Quando a causa della diminuzione delle rendite annue del patrimonio delle pie Fondazioni non sia più possibile soddisfare al numero stabilito di sante Messe da far celebrare (fissate a livello istitutivo della pia volontà), il nuovo Can. 1308 riconosce al Vescovo diocesano

(§2) e al Moderatore supremo di un IVC/SVA clericali (§4)<sup>126</sup> la facoltà di “ridurre” il loro numero. Tale riduzione si opera quando il numero di sante Messe da celebrare risulti fissato in modo determinato (o determinabile) nel Decreto d’istituzione della pia Fondazione (v. *supra*) e non, invece, quando si fosse già utilizzata da principio la formula *tot quot* poiché, in questo caso, la riduzione successiva all’unità (= una santa Messa all’anno) equivarrebbe alla completa estinzione dell’obbligo (che costituisce altra fattispecie – v. *infra*).

- a) Il Provvedimento di riduzione delle sante Messe si configura spesso come semplice trasformazione della modalità di calcolo da assoluta a proporzionale: dal numero fisso predeterminato, alla formula proporzionale *tot quot*, comportando così già automaticamente il ripristino della precedente condizione quando le rendite del patrimonio dovessero tornare alla primitiva consistenza e senza la necessità di dover nuovamente intervenire col mutare dell’andamento economico.
- b) Il Can. 1308 §3 prevede la possibilità di ridurre allo stesso modo il numero di sante Messe da celebrare a carico di “Istituti ecclesiastici” (= Collegi, Seminari, ecc.) quando le rendite, originariamente ingenti, non permettano più il perseguimento dei fini istituzionali. L’esempio tipico è quello dei Seminari o Collegi che in ragione degli immobili ricevuti in donazione lungo i secoli si trovino a dover “far celebrare” qualche migliaio di sante Messe all’anno (per di più a Presbiteri esterni all’Istituto<sup>127</sup>): l’avvenuta dismissione di buona parte di tale patrimonio immobiliare o l’esiguità della sua attuale rendita (specie per i terreni) metterebbero infatti tali Istituzioni nella difficile circostanza di dover spendere una parte significativa delle già esigue entrate di gestione dell’Opera come tale per onorare impegni culturali assunti in tempi ormai lontani (spesso *in perpetuo*) e non più adeguatamente supportati sotto il profilo economico.

“Sede” di celebrazione delle sante Messe

•8.27 Alla riduzione degli obblighi si affianca – ormai nella prassi generale – anche la loro “permuta” (o commutazione<sup>128</sup>), secondo il principio (morale) di tutela sostanziale dell’adempimento, pure in forme differenti dall’originaria: meglio adempiere in modo ‘difforme’ che non adempiere affatto, soprattutto *in sacris!*

Come già indicato: è possibile che tra gli elementi caratterizzanti un obbligo culturale (= celebrazione di sante Messe) si ponga anche, soprattutto a riguardo del passato, lo stretto

<sup>126</sup> La modifica apportata nel 2022 estende tale possibilità non solo ai Superiori maggiori che siano anche “Ordinari”, ma a quelli di tutti gli IVC/SVA che siano “clericali”, non importa se di Diritto “pontificio” (pertanto qualificati come Ordinari) ma anche di Diritto diocesano.

<sup>127</sup> È comunemente risaputo che il “fulcro” di queste pie Fondazioni (non autonome) affidate ad Istituti religiosi clericali stava anche nella possibilità che le sante Messe venissero celebrate da parte dei diversi Presbiteri addetti all’Opera stessa senza che, per altro, lo *stipendium Missae* venisse effettivamente trasmesso ai celebranti non avendo questi, in quanto religiosi, capacità patrimoniale autonoma (cfr. A. PERLASCA, *Povertà consacrata e stips della santa Messa*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XV [2002], 429-433).

<sup>128</sup> Per un approccio di base, si veda: J. HORTA, “Commutación”, in *DGDC*, II, 570-574, specificamente il n. 2d.